

Omniter Group SRL michele.scarabello@omniter.it Tel. 0498842717 - Cell. 3939702687				Sicurezza Qualità Ambiente ISO 15 D.lgs 81/08 ISO 14001 D.lgs. 231/01 C.P.R. CE UL OHSAS 18001 ISO 9001 S.C.M. B.R.C. Reg. 1223 Rumore Vibrazioni ISO 22716 R.S.P.P. Formazione I.F.S.		NEWS 02/2023 Pagina 1 di 1 RISERVATO	
1		TUTTI I MEDICI PARTECIPANO ALLA RIUNIONE					
MEDICI COORDINATI PARTECIPANO ALLA RIUNIONE ART. 35		Nell'interpello 1/22, la Commissione ritiene che la citata normativa preveda in capo al medico competente puntuali prerogative e responsabilità e che non si evinca dalla medesima la sussistenza di un potere sostitutivo del medico coordinatore rispetto a ciascun medico competente nominato nell'ambito dell'unità produttiva. Tanto premesso la Commissione ritiene che, in ordine alla partecipazione alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/2008, l'invito debba essere rivolto a tutti i medici competenti che sono stati nominati.					
2		REGISTRO IMPRESE LEGNO (RIL)					
OBLIGO DA GENNAIO 2023		Il Registro Imprese Legno (RIL) è stato istituito dal Decreto 9 febbraio 2021 ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 178/2014 a cui devono obbligatoriamente iscriversi gli operatori EUTR (European Union Timber Regulation /Regolamento (UE) 995/2010). Iscrizione dal 16 gennaio 2023 in poi (sito MIPAAF). L'iscrizione per l'annualità 2023 va rinnovata dal 16 gennaio 2023 in poi, comunque prima della data in cui si intende effettuare nel 2023 la commercializzazione, ovvero l'immissione sul territorio UE di legno o prodotti ai sensi del Regolamento (UE) 995/2010. Dovranno essere dichiarate le quantità di prodotti legnosi "commercializzati" nel 2022. Il provvedimento riguarda principalmente le aziende con codice ATECO 02.20.00 (Aziende che utilizzano aree forestali), ma potrebbero essere interessate anche falegnamerie/segherie/altro che effettuano acquisti presso l'estero (no UE, San Marino incluso) dei prodotti in legno elencati nello specifico Allegato. Infatti, anche queste aziende hanno l'obbligo di iscriversi nel registro EUTR e di tenere un registro per la tracciabilità del legno.					
3		CODICE UFI SU MISCELE ANCHE PER USO INDUSTRIALE					
CONFERMATE LE ESENZIONI CON NOTA DEL MINISTRO DEL 21/12/2022		L'azienda sarà tenuta a notificare l'UFI e altre informazioni sui prodotti nel nuovo formato armonizzato dal 1° gennaio 2024 per le miscele destinate ad uso industriale. Il Regolamento (UE) 1272/2008 CLP (allegato VIII) stabilisce le tempistiche per comunicare le necessarie informazioni prevedendo un periodo transitorio che si concluderà il 1° gennaio 2025. L'obbligo di comunicazione delle informazioni attraverso il portale di ECHA, se non già fornite con il precedente sistema nazionale, per le miscele per uso per i consumatori e per le miscele per uso professionale è iniziato dal 1° gennaio 2021 mentre, per le miscele per uso industriale, decorre dal 1° gennaio 2024. Tra i tipi di prodotti che possono essere contrassegnati da un codice UFI vi sono: - adesivi, quali adesivi comuni o adesivi più specifici per rivestimenti murali o per pavimenti; prodotti per l'aria, dai deodoranti per ambienti alle candele profumate; prodotti per la pulizia e la manutenzione, sia per locali interni, sia per spazi esterni; prodotti per la pulizia specifici, tra cui quelli per automobili; detersivi per bucato, lavatrice o lavastoviglie e ammorbidenti per tessuti; miscele per sigarette elettroniche; prodotti chimici per il giardino, quali fertilizzanti vegetali e pesticidi; prodotti per l'edilizia domestica, come il calcestruzzo e la malta; vernici e rivestimenti; combustibili, quali combustibili per lampade; inchiostri e toner per stampanti. Per i dettagli vedere l'allegato del regolamento.					
4		CORSO PER USO DIISOCIANATI					
OBLIGO DEL CORSO SE CONCENTRAZIONE SUPERIORE A 0,1% p/p		I diisocianati sono componenti chimici che possono creare problemi di salute a coloro che li utilizzano. Si tratta di sostanze presenti in molti prodotti, come le schiume poliuretaniche, i sigillanti, gli adesivi e i rivestimenti, nonché prodotti compositi e vernici. Il Regolamento (EU) 2020/1149, del 3 Agosto 2020, che emenda l'Allegato XVII del Regolamento REACH (Reg. (EC) No. 1907/2006), ha introdotto la restrizione sui diisocianati, i quali non potranno più essere presenti nei prodotti per l'industria e per gli utilizzatori professionali a partire dal 24 Agosto 2023, a meno che: La concentrazione dei diisocianati sia inferiore allo 0,1 % p/p; oppure I dipendenti delle industrie o gli utilizzatori professionali non abbiano effettuato un corso sull'uso sicuro di tale/i sostanza/e o miscela/e. E' opportuno controllare quali dei prodotti in uso contengono i diisocianati e programmare la necessaria formazione se non fosse possibile utilizzare prodotti con basse concentrazioni					
5		MUD					
CONFERMATO ENTRO IL 30/04/2023		Entro il 30 Aprile 2023, fatte salve eventuali proroghe, dovrà essere presentata la dichiarazione MUD 2023 riguardante i rifiuti prodotti e/o gestiti nell'anno 2022. I soggetti obbligati alla presentazione sono: Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, che hanno più di dieci dipendenti; - Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; - Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti; - Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione. - Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00; Rimangono inalterati l'importo dei diritti camerali previsti per la presentazione della dichiarazione e la modalità di presentazione esclusivamente in via telematica.					
6		OT 23 - PRESENTAZIONE					
PROMEMORIA		Si ricorda che la richiesta di riduzione del tasso, meglio nota come Modello OT 23 2023, va presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it entro il termine del 28 febbraio 2023 unitamente alla documentazione probante richiesta dall'Istituto. Analogamente agli anni precedenti, la richiesta deve essere riferita agli interventi conclusi a fine dicembre 2022					
I nostri tecnici possono darVi assistenza sui punti sopra riportati e sui temi D. LGS 231/01 - PRIVACY - RSPP - ISO9001 - ISO14001 - ISO45001 - BRC - IFS - IATF - PERCORSI FORMATIVI - MARCATURA CE - CONTRIBUTI							
GRADIREI ULTERIORI CHIARIMENTI SUI PUNTI: _____ PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE (barrare la casella di interesse) E INVIARE PER FAX o E-MAIL DITTA: _____ REFERENTE: _____ TEL: _____ E-MAIL: _____							
Trattamento dei dati e Privacy. In riferimento al trattamento dei dati secondo la legislazione vigente, in particolare Reg. UE 679/16 e D.Lgs. 196/03, si precisa che i dati riportati nel presente documento saranno trattati esclusivamente per i servizi richiesti dal cliente e dagli interessati con i quali viene in contatto (come indicato nell'informativa al punto 2A). L'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 679/16 comunicando con i riferimenti riportati nella informativa che è disponibile sul sito aziendale. La persona che ci comunica i dati di altri interessati, dichiara di essere autorizzata per tali comunicazioni. Clicca per indicare di NON inviare più la Vostra newsletter.							